

Legge Regionale 20 gennaio 2020

N. 2

“Disposizioni in materia sanitaria”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Modifiche ed integrazioni all'art. 46 "Strutture sociosanitarie" della L.R. 22 novembre 2018, n. 38

1. Al comma 1 dell'art. 46 della L.R. n. 38/2018, le parole "*1° gennaio 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*1° luglio 2020*".
2. All'art. 46 della L.R. n. 38/2018, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"2. Le disposizioni contenute nell'art. 46, comma 1 della presente legge si applicano anche alle strutture sociosanitarie di cui alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 e ss.mm.ii a seguito della riclassificazione effettuata in virtù della Deliberazione di Giunta regionale n. 1218/2017."

Articolo 2

Modifica dell'art. 7 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 "Procedura di autorizzazione"

1. All'art. 7, comma 7 della L.R. n. 28/2000 e ss.mm.ii., al primo capoverso le parole "*parere o le prescrizioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*parere sfavorevole o il parere con prescrizioni*".

Articolo 3

Modifica dell'art. 8 della L.R. n. 28/2000 "Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie"

1. All'art. 8, comma 3 della L.R. n. 28/2000 e ss.mm.ii., al primo capoverso dopo le parole "art.7", sono aggiunte le seguenti: "comma 7".
2. All'art. 8, comma 4 della L.R. n. 28/2000 e ss.mm.ii., al primo capoverso dopo le parole "art.7", sono aggiunte le seguenti: "comma 7".

Articolo 4

Modifica dell'art. 13 della L.R 28/2000 "Sanzioni"

1. Il comma 5 dell'art. 13 della L.R. n. 28/2000, è così sostituito:
"5. In caso di violazioni delle norme della presente legge, per carenza dei requisiti da essa previsti, per la mancata effettuazione degli adeguamenti nei termini di legge o di inosservanza delle prescrizioni assegnate, anche intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale ordina la rimozione delle inadempienze o delle irregolarità riscontrate, assegnando a tal fine un termine per provvedervi non inferiore a 12 mesi per la generalità delle strutture e non inferiore a 24 mesi per le strutture con posti letto o eroganti prestazioni sanitarie e socio/sanitarie in regime residenziale o semiresidenziale."

2. Il comma 6 dell'art. 13 della L.R. n. 28/2000, è così sostituito:
"6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il Presidente della Giunta regionale dispone la sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a dodici mesi, limitatamente ai reparti e/o ai servizi e nella misura quantitativa/qualitativa per cui non si è provveduto agli adeguamenti prescritti."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 gennaio 2020

BARDI